

CONVENZIONE



DIPARTIMENTO DELLE
ISTITUZIONI
SEZIONE DELLA
POPOLAZIONE
Ufficio dello stato civile
*Servizio del Movimento
della popolazione*

Bellinzona, 14 dicembre 2021

Convenzione con l'Ordine dei Notai del Canton Ticino per la comunicazione del Comune di domicilio

preso atto della richiesta scritta 12 maggio 2020 dell'Ordine dei Notai del Canton Ticino (OdNTI) e tenuto conto della riunione 24 marzo 2021 fra una delegazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni ed una delegazione dell'OdNTI, richiedente l'autorizzazione d'accesso, per i membri dell'OdNTI, alla banca dati del Servizio del movimento della popolazione (MovPop);

ritenuta la natura pubblica della funzione del notaio quale pubblico ufficiale sottoposto alla vigilanza del Cantone (art. 1 Legge sul notariato del 26 novembre 2013);

sentito il parere dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati;

il *Servizio MovPop* dell'Ufficio dello stato civile (USC), Sezione della popolazione (SP),
Dipartimento delle istituzioni (DI),

denominato in seguito "**organo responsabile**",

e

l'*Ordine dei Notai del Canton Ticino* (OdNTI),

denominato in seguito "**organo richiedente**",

in applicazione

- dell'art. 8 della Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 (LALARa), degli artt. 1, 32, 33, 37 e 43 del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati del movimento della popolazione del 28 agosto 2001 (RLALARa);

- degli artt. 12 e 14 della Legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e degli artt. 10 e 12 del relativo regolamento di applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP);

convengono quanto segue:

1. Scopo e oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha lo scopo di regolamentare la trasmissione di dati dall'organo responsabile ai singoli membri dell'organo richiedente, nel rispetto delle normative sulla protezione e sulla sicurezza dei dati e nelle modalità descritte di seguito.

2. Scopo, modalità dell'elaborazione e dati che verranno inviati

I membri dell'organo richiedente sono dei pubblici ufficiali che nell'ambito delle funzioni a loro demandate dalla legge sia a livello federale sia a livello cantonale sono chiamati ad effettuare comunicazioni formali a destinatari di cui talvolta non è nota la dimora, rispettivamente l'indirizzo completo.

Di conseguenza i membri dell'OdNTI, nell'ambito di determinate tipologie di atti pubblici indicate nell'apposito formulario, una volta esauriti gli usuali canali informativi senza ottenere risultati, potranno indirizzarsi al Servizio MovPop nella seguente modalità:

- compilare a video il formulario PDF ufficiale fornito a tutti i membri dall'organo richiedente;
- inviare all'organo responsabile, tramite e-mail, il formulario PDF ufficiale compilato a video e debitamente firmato (con firma elettronica se disponibile, o scansione del documento firmato);
- l'organo responsabile, adempite correttamente le formalità richieste da parte del richiedente, fornisce via e-mail al notaio l'indicazione del Comune di domicilio, rispettivamente dell'ultimo domicilio, della persona ricercata, nella misura in cui sono conosciuti.

3. Impiego vincolato

I membri dell'organo richiedente s'impegnano ad adoperare i dati ricevuti unicamente per gli scopi attribuiti loro dalle Leggi federali e cantonali come espressamente indicati nella richiesta conformemente alle modalità di cui al punto no. 2 della presente Convenzione. È esplicitamente vietato utilizzare i dati personali ricevuti per uno scopo differente da quello dichiarato, riservato il consenso della persona interessata, il quale dovrà essere inequivocabile, verificabile, libero, specifico, informato e revocabile.

4. Divieto di trasmissione dei dati a terzi

Ai membri dell'organo richiedente è fatto divieto di trasferire e/o comunicare a terzi al di fuori dagli obblighi ai quali sono tenuti per legge, i dati personali ottenuti dall'organo responsabile senza la sua esplicita autorizzazione, riservato il consenso della persona interessata, il quale dovrà essere inequivocabile, verificabile, libero, specifico, informato e revocabile.

5. Misure di sicurezza

I membri dell'organo richiedente s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto del segreto, della protezione e della sicurezza dei dati, segnatamente contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita. L'organo richiedente informa spontaneamente ed immediatamente l'organo responsabile qualora, nell'ambito dell'elaborazione, riscontrasse carenze dal profilo della protezione dei dati.

6. Controllo

I membri dell'organo richiedente dovranno consentire in ogni tempo all'Incaricato cantonale della protezione dei dati di controllare la corretta esecuzione della presente Convenzione.

7. Obbligo di rispettare la legislazione in materia di protezione dei dati

I membri dell'organo richiedente s'impegnano a rispettare la Legge sulla protezione dei dati personali, il relativo regolamento di applicazione e la presente Convenzione, segnatamente in tema di distruzione dei dati personali (art. 21 LPDP), assumendosi la relativa responsabilità (art. 8 LPDP). Sono riservate le disposizioni penali, amministrative e disciplinari del diritto federale e cantonale, come pure il segreto professionale e gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.

8. Durata, disdetta ed entrata in vigore della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata iniziale di 12 mesi a partire dalla data della firma, e quindi della sua entrata in vigore. L'organo responsabile valuterà se, e con che modalità, estendere la durata della Convenzione e ne darà tempestiva comunicazione – al più tardi 3 mesi prima della scadenza – all'organo richiedente. Non è previsto un tacito rinnovo.

In caso di gravi e/o ripetute violazioni di quanto stabilito con la presente Convenzione da parte di un membro dell'organo richiedente, l'organo responsabile può decidere di interrompere immediatamente la collaborazione con l'autore dell'irregolarità, dandone comunicazione all'organo richiedente.

In caso di gravi e/o ripetute violazioni da parte di diversi membri dell'organo richiedente, l'organo responsabile può unilateralmente e con effetto immediato interrompere ogni collaborazione ai sensi della presente Convenzione senza alcun pregiudizio né conseguenza per sé.

9. Corresponsione

Per i primi 12 mesi a partire dalla firma della presente Convenzione, considerato il carattere sussidiario della richiesta e presupponendo quindi che le sollecitazioni in tal senso dovrebbero essere contenute, non verranno imposti costi a carico dei membri dell'organo richiedente.

Durante questo periodo l'organo responsabile valuterà il flusso di richieste pervenute e si riserva la possibilità di fissare e prelevare una tassa a copertura dei costi derivanti dalla collaborazione ai sensi della presente Convenzione.

10. Rimedi

Eventuali disaccordi in merito ai contenuti della presente Convenzione possono essere sottoposti all'Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza. Eventuali contestazioni che dovessero sorgere dalla presente

Convenzione sono decise dalla Commissione cantonale per la protezione dei dati a norma degli artt. 31 e 31a LPDP.

11. Intimazione e comunicazione

La presente Convenzione è redatta in due esemplari originali, uno ciascuno per le parti contraenti. L'organo responsabile trasmette una copia della Convenzione per conoscenza all'Incaricato cantonale della protezione dei dati. L'organo richiedente trametterà copia della presente convenzione ai propri membri.

Per l'organo responsabile:

Per il Servizio MovPop

Avv. Davide Pawlaczek

.....

Per l'organo richiedente:

Per l'Ordine dei Notai del Canton Ticino

Avv. Gianni Cattaneo

.....

Visto dalla Capo Ufficio dello Stato Civile:

Avv. Dunja Valsesia

.....

Visto dalla Capo Sezione della popolazione:

Silvia Gada

.....

Copia per conoscenza:

- Incaricato cantonale della protezione dei dati, Bellinzona.